



Comune di Castelnovo ne' Monti

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

(approvato con delibera consiliare n. 71 del 11.07.2011)
(modificato con delibera consiliare n. 26 del 29.04.2013)

INDICE GENERALE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento;
- Art. 2 - Attività soggette a SCIA;
- Art. 3 - Modalità di svolgimento delle attività;
- Art. 4 - Condizioni per la presentazione della SCIA;
- Art. 5 - Attività esistenti;
- Art. 6 - Presentazione della SCIA per acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing;
- Art. 7 - Istruttoria della SCIA;
- Art. 8 - Subingresso per atto tra vivi;
- Art. 9 - Subingresso mortis causa;
- Art. 10 - Obbligo di inizio dell'attività;
- Art. 11 - Sospensione dell'attività;
- Art. 12 - Decadenza e cessazione dell'attività;
- Art. 13 - Obbligo di Osservanza degli orari di apertura e di chiusura dei laboratori;
- Art. 14 - Obbligo di esposizione delle tariffe;
- Art. 15 - Obbligo di comunicazione modifiche;
- Art. 16 - Sanzioni.
- Art. 17 - Disposizioni finali.

ART 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento disciplina le attività di acconciatore, estetista, in conformità alle disposizioni della legge 14/02/1963 n. 161, modificata dalle Leggi 23/12/1970 n. 1142 e dalla Legge 17 agosto 2005, n° 174, della legge 4 gennaio 1990 n. 1°, della Legge Regionale 04/08/1992 n. 32, della legge 08/08/1985 n. 443 nonché della Legge n° 40 del 2/04/2007. Fissa altresì norme in conformità a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n° 465/07 per lo svolgimento delle attività di tatuatore e piercing.
2. L'attività di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
3. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti ivi compresa l'attività di ricostruzione delle unghie. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, definiti dalla Legge 04/01/1990 n. 1 e s.m.i., e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986 n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
4. E' tatuatore colui che esercita l'attività di tatuaggio intendendosi con ciò la colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili.
5. E' esercente l'attività di piercing colui che effettua l'inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo. Non viene considerato tale l'inserimento di anelli nei lobi dell'orecchio, qualora gli orecchini siano inseriti con strumenti monouso.

ART. 2
ATTIVITA' SOGGETTE A SCIA

1. Le attività di acconciatore, di estetista, di tatuaggio e piercing sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività SCIA, da presentare al Comune, ai sensi dell'art. 19 della L. 7 agosto 1990 n° 241, e successive modifiche. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico - sanitari.

ART. 3
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. Condizione necessaria per l'esercizio delle attività descritte all'articolo 1 è il possesso della qualifica professionale, come specificato nel successivo articolo 4 lettera a).
2. Le attività oggetto del Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante o di posteggio. È consentito l'esercizio delle attività di acconciatore **ed estetista** presso luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali sia stipulata apposita convenzione.

Comune di Castelnovo ne' Monti

3. E' consentito l'esercizio dell'attività di estetista conformemente alla Delibera di Giunta Regionale n° 916 del 25/6/07, nelle strutture ricettive alberghiere aventi i requisiti previsti dalla stessa, in attuazione dell'art. 3, comma 2° L.R. n° 16/04.
4. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore ed estetista che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività , al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 114, e successive modificazioni.

ART. 4 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA

A) REQUISITI SOGGETTIVI:

1. Le imprese che esercitano l'attività di acconciatore devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della Legge del 17 agosto 2005 n° 174 - Disciplina dell'attività di acconciatore.
2. Le imprese che esercitano l'attività di estetista devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della Legge 4/1/1990, n° 1 - Disciplina dell'attività di estetista.
3. Le imprese che esercitano l'attività di tatuaggio e piercing devono essere in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione offerto a tutti gli operatori dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell' Azienda Unità Sanitaria Locale conformemente a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale 11/04/07 n° 465.
4. La qualifica professionale deve essere posseduta:
 - a) In caso di ditta individuale: dal titolare;
 - b) In caso di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n° 443, dalla maggioranza dei soci, se i soci sono due da almeno 1 dei soci. In caso di società in accomandita semplice i requisiti si valutano relativamente ai soci accomandatari, per le s.r.l. uninominali i requisiti debbono essere posseduti dall'unico socio;
 - c) In caso di impresa diversa da quelle di cui alla Legge del 17 agosto 1985, n° 443, o non iscrivibile all'Albo delle imprese artigiane, dal Direttore d'azienda;
 - d) Per le attività di tatuaggio e piercing tutti gli operatori che nel laboratorio eseguono tali attività sulla clientela devono essere in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di cui alla lettera H) della Delibera di Giunta Regionale 11/4/07 n° 465;

B) REQUISITI URBANISTICI:

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing devono presentare conformi destinate d'uso.
2. La destinazione d'uso dei locali attualmente prevista dall'articolo 102.4 delle Norme Edilizie ed Urbanistiche del Regolamento Urbanistico Edilizio è: Botteghe (uso 4.1).
3. Le attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali in cui vengono esercitate, siano distinti e ben separati dai locali adibiti ad abitazione civile, abbiano accesso separato e siano in possesso della destinazione d'uso specifica a Bottega. Dovranno essere dotati inoltre di servizi igienici distinti.

C) REQUISITI IGIENICO SANITARI:

1. Il possesso dei requisiti dei locali, delle attrezzature, delle procedure di sicurezza adottate e della conduzione igienica dell'attività, è attestato dalle asseverazioni di tecnici abilitati, corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
2. Nel caso di attività di piercing del solo lobo dell'orecchio complementare ad altre attività, potranno essere derogati i requisiti dei locali e servizi pur nel rispetto delle garanzie di sicurezza igienico sanitaria della procedura.
3. I locali devono avere le seguenti superfici minime:
 - a) *ATTIVITA DI ACCONCIATORE:*
 - mq 25 per 2 posti di lavoro e mq 5 per ogni posto di lavoro in più, calcolati al netto dei servizi igienici ed eventuale ripostiglio. Per posto di lavoro si intende una postazione attrezzata;
 - b) *ATTIVITA' DI ESTETISTA:*
 - mq 25 per 2 posti di lavoro e mq 5 per ogni posto di lavoro in più, calcolati al netto dei servizi igienici ed eventuale ripostiglio. Per posto di lavoro si intende una postazione attrezzata;
 - almeno mq 10 se l'attività viene svolta presso laboratori di acconciatore, palestre, alberghi, esercizi commerciali autorizzati alla vendita di cosmetici e similari;
 - se l'attività di estetista viene svolta a favore dei soli clienti di strutture ricettive alberghiere di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 916 del 25/06/07, devono comunque essere rispettati i requisiti igienico - sanitari richiamati dal presente regolamento e dal RUE, salvo specifiche deroghe riportate nella stessa delibera.
 - c) *ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING:*
 - mq 20 così suddivisi:
 - disponibilità di locale/i di lavoro, di superficie commisurata all'attività e comunque sufficientemente spazioso/i, non inferiore a 10 mq, al fine di permettere agli operatori di muoversi agevolmente in sicurezza, dotato di lavandino con acqua corrente calda e fredda,
 - locale ingresso - attesa – reception, separata fisicamente a tutta altezza, dalla area operativa;
 - locale o zona sterilizzazione per il trattamento, tramite autoclave, delle attrezzature, dotata di proprio lavandino con acqua corrente calda e fredda, di superficie complessiva non inferiore a 4 mq: qualora si tratti di locale a sé stante, deve essere dotato di aerazione naturale o artificiale;
 - per ogni ulteriore posto di lavoro dovranno essere previsti mq 6 di superficie aggiuntiva rispetto ai 20 mq di cui sopra;

4. Dovranno comunque essere rispettati i requisiti di cui il punto A dell'Alleg. 1 della Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n.ro 2007/465;
5. I requisiti sopradescritti dovranno essere rispettati anche quando l'attività di tatuaggio o piercing venga svolta presso attività d'estetista;

6. Locali e attrezzature per le attività di acconciatore, estetista e tatuatori

- 6.1 I locali in cui si svolge l'attività devono avere una superficie fenestrata illuminante ed aerante nel rispetto dei requisiti cogenti prescritti dall'Allegato A del RUE.
- 6.2 Nei laboratori di tatuatori gli spazi dove vengono effettuate le procedure devono essere separati dalla sala d'attesa e da quella destinata alla pulizia, sterilizzazione e disinfezione delle attrezzature, inoltre in questi laboratori dovrà essere presente una netta distinzione tra le aree in cui vengono trattati i materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i

Comune di Castelnovo ne' Monti

materiali puliti. La zona "sporca" deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio del materiale.

- 6.3 Ogni esercizio deve essere provvisto di almeno un servizio igienico proprio, con antibagno dotato di lavabo, direttamente accessibile dall'interno ed avente le caratteristiche indicate dall'Allegato A del RUE (Requisiti Cogenti).
- 6.4 Il servizio igienico deve essere dotato di asciugamani a perdere, sapone liquido e rubinetteria a comando non manuale.
- 6.5 I servizi igienici dovranno essere almeno due negli esercizi di nuova attivazione con superficie complessiva superiore a 100 mq. o con più di 5 addetti, di cui uno destinato ai clienti ed uno ai dipendenti, anche in caso di trasferimento di attività preesistente.
- 6.6 I locali di lavoro, compresi i servizi igienici, devono avere i pavimenti e le pareti, fino all'altezza di 2 mt., rivestiti in materiale impermeabile e lavabile che consenta una pulizia e disinfezione completa.
- 6.7 I locali di lavoro devono essere dotati di sufficienti lavandini fissi ad acqua corrente, potabile, calda e fredda.
- 6.8 Negli esercizi ove si usano solventi volatili e infiammabili e nella zona di preparazione tinte deve essere disponibile un locale o un armadio separato per la conservazione delle sostanze suddette; detti locali devono essere suscettibili di un rapido ricambio d'aria, se necessario ricorrendo anche ad una aspirazione forzata.
- 6.9 L'impianto elettrico dovrà essere realizzato nel rispetto delle norme CEE, certificato e periodicamente verificato nel corretto funzionamento. I locali di tatuatori, piercing ed estetisti sono equiparati ai locali ad uso medico, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 comma 2 lett. d del D.M. 37/2008. L'arredamento deve essere tale da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. I sedili ed i lettini devono essere rivestiti di materiale lavabile e disinfeccabile.
- 6.10 Devono essere rispettate le prescrizioni dettate dall'articolo 82 del D.P.R. 380/2001 in materia di Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico.
- 6.11 Gli esercizi devono essere forniti di :
 - a. asciugamani e biancheria, in quantità sufficiente per poter essere ricambiati per ogni servizio;
 - b. rasoi, forbici, pennelli, spazzole, pettini proporzionati al numero dei clienti;
 - c. un armadio per la conservazione della biancheria pulita;
 - d. un contenitore per immondizie con apertura a pedale;
 - e. una cassetta di pronto soccorso contenente disinfettanti, emostatici monouso e cerotti, qualora vi siano dipendenti la cassetta dovrà essere conforme al DM 388/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
 - f. contenitore per biancheria sporca a perfetta chiusura.

7. Conduzione igienica di tutte le attività

7.1 Il personale deve osservare costantemente le norme di pulizia e di igiene con particolare riguardo alle mani e alle unghie e nelle attività di estetista, tatuaggio e piercing deve indossare indumenti da lavoro bianchi o di altro colore chiaro, tenuto sempre in perfetto stato di pulizia.

7.2 Il Servizio di Igiene Pubblica potrà richiedere accertamenti sanitari sugli esercenti le suddette professioni qualora emerga il sospetto di possibile implicazione nella diffusione di patologie infettive e parassitarie trasmissibili agli utenti.

7.3 Nel caso in cui l'esercente le suddette professioni sia colpito dalle malattie di cui al punto precedente dovrà essere allontanato dal lavoro fino a parere favorevole del medico igienista, o comunque adibito ad altre mansioni, purché queste non costituiscano un rischio di contagio.

7.4 Il titolare della SCIA ha l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a. i locali dell'esercizio devono essere tenuti con la massima pulizia e periodicamente disinfezati;
- b. sono da preferire, quando possibile, strumenti da taglio a perdere ed in particolare lamette e rasoi monouso;
- c. in alternativa al monouso, tutti gli strumenti da taglio (forbici, lime, rasoi, ecc) che possono venire a contatto con sangue o con altri materiali biologici, devono essere sottoposti obbligatoriamente, dopo ogni servizio, a trattamento di disinfezione ad alto livello o a sterilizzazione con prodotti specifici riconosciuti idonei dal Servizio Igiene Pubblica, presso il quale è disponibile l'elenco aggiornato dei disinfezanti utili allo scopo;
- d. attrezzi quali spazzole, pettini, ecc., devono essere lavati con detergenti idonei dopo ogni servizio;
- e. gli asciugamani e la biancheria devono essere cambiati dopo ogni servizio; è proibito l'uso di piumini per spargere il talco o di altre sostanze in polvere, se non ad uso individuale;
- f. è vietata l'occupazione di minore di anni 16 nell'impiego professionale di lacche, tinture ed altre sostanze nocive nei servizi di estetica alla persona (L.17.10.1967, n° 977 e D.P.R. 20.01.1976, n° 432);
- g. l'applicazione di solventi o di altri prodotti volatili le cui esalazioni possono risultare nocive o fastidiose deve essere seguita da una rapida ed abbondante areazione dei locali;
- h. durante l'applicazione di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare l'accensione di fiamme libere;

7.5 Il titolare è tenuto a predisporre un manuale di corretta prassi igienica e procedure redatte secondo criteri di qualità, relativamente alla sterilizzazione dello strumentario e, qualora richiesto dal tipo di attività svolta, alla eliminazione dei rifiuti a rischio infettivo, che indichino l'operatore incaricato delle operazioni, frequenza, tempi e modalità di esecuzione, prodotti utilizzati ed eventuali criteri di verifica.

8. Conduzione igienico sanitaria delle attività di tatuaggio e piercing

8.1 Per le attività di tatuatori e piercing devono essere rispettate le indicazioni fornite dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.ro 465 del 11.04.2007.

8.2 Dal momento che non è possibile stabilire prima del trattamento chi è portatore di infezioni trasmissibili con il sangue, è necessario applicare scrupolosamente tutte le misure seguenti per tutti i clienti:

- a. gli operatori devono sempre indossare, durante le attività sul cliente, guanti monouso in lattice (o materiale simile anallergico) sostituiti regolarmente ad ogni cambio di cliente;
- b. le procedure di tatuaggio e piercing non devono essere effettuate su lesioni cutanee o su esiti di ustioni;
- c. gli aghi e gli strumenti taglienti che vengono a contatto con cute integra o lesa devono essere sempre rigorosamente monouso;
- d. tutti gli altri strumenti devono essere sterilizzati prima del riuso nei modi descritti nella Delibera Regionale n. 465/2007;
- e. dopo l'utilizzo i materiali monouso devono essere eliminati correttamente in conformità con le normative vigenti in materia di smaltimento di rifiuti, per ridurre il rischio e esposizioni accidentali;
- f. prima e dopo ogni trattamento l'operatore deve lavarsi le mani con prodotto detergente. Il lavaggio delle mani deve essere sempre effettuato indipendentemente dall'uso dei guanti;
- g. è indispensabile osservare le vigenti norme in materia di protezione del personale esposto a rischio biologico anche con l'uso di maschere od occhiali protettivi;
- h. l'operatore deve indossare un camice sterile monouso in caso di procedure di tatuaggio;

- i. gli strumenti che non sono monouso, quindi non destinati a penetrare la cute, ma comunque utilizzati nell'attività di tatuaggio e piercing, devono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione in autoclave secondo i sistemi e le procedure indicate nella lettera E punto 7 della Delibera di Giunta Regionale n. 465/2007. Nel caso di strumenti non destinati a penetrare nella cute, potrà essere applicata una disinfezione con uso appropriato di ipoclorito di sodio alla concentrazione di cloro libero non inferiore al 4 %, secondo i sistemi e le procedure indicate nella lettera E punto 7 della Delibera Regionale n. 465/2007 (Vedi all. C)
- j. i materiali da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello devono essere accuratamente detersi ed asciugati prima della disinfezione;
- k. gli strumenti e le apparecchiature decontaminate con germicidi chimici devono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del riutilizzo;
- l. La gestione dei disinfettanti chimici deve essere fatta nel rispetto del D.lgs. 626/94 e successive integrazioni;
- m. nel caso di schizzi di sangue, la parte di sangue deve essere rimossa e successivamente l'area deve essere disinfettata con ipoclorito di sodio: durante tale procedura dovranno essere indossati guanti monouso;
- n. nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchi per tatuaggio con aghi multipli (elettric tattoo gun) che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che:
 - a. la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
 - b. gli aghi siano rigorosamente monouso;
 - c. i pigmenti da utilizzare siano atossici, sterili e certificati da parte di autorità sanitaria nazionale o estera, i contenitori dei pigmenti siano monouso (un contenitore per ogni soggetto) da non riutilizzare nel soggetto successivo;
 - d. il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito unitamente al contenitore dopo ogni soggetto;
 - e. i tamponi di garza, il cotone e la biancheria sporca di sangue devono essere maneggiati il meno possibile, posti in sacchi di plastica da utilizzare anche per il trasporto: la biancheria sporca dovrà essere lavata a temperatura superiore a 71° C per 25 minuti.

9. Limitazione delle procedure di tatuaggio e piercing

9.1 Qualora il soggetto che chiede l'intervento di tatuaggio e piercing sia un minore di età, essendo in gioco l'integrità psico-fisica dello stesso e tenuto conto dei possibili rischi per la salute, il tatuatore o il piercer devono acquisire il consenso di chi esercita la patria potestà, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio richiesto da minori compresi tra i 14 e i 18 anni;

9.2 Sono disposti i divieti di cui alla lettera F del punto 7 della Delibera di Giunta Regionale n. 465 del 11.04.2007;

9.3 E' fatto divieto di praticare il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe risultare compromessa (palpebre, labbra, seno, lingua, apparato genitale ecc..).

10. Regole per l'utilizzo di lampade UV-A

10.1 Tutte le apparecchiature devono riportare in posizione ben visibile una targhetta indicante la tipologia e dovranno rispettare quanto indicato:

- a. alle sorgenti di radiazioni UV non coerenti si applica quanto previsto dalle "Linee guida per la limitazione delle esposizioni a radiazioni ultraviolette con lunghezza d'onda compresa tra 1 mm e 180 nm (radiazioni ottiche non coerenti)" Health Physics Vol. 87, No 2, pp 171-186, 2004.
- b. le apparecchiature per l'abbronzatura artificiale utilizzate nei centri estetici, solarium e similari devono essere realizzate ed utilizzate in conformità a quanto previsto dalla norme CEI EN 60335-2-27 ultima edizione.

10.2 In prossimità delle macchine devono essere appese, in posizione ben visibile, tutte le avvertenze necessarie all'utilizzatore per prevenire i rischi connessi all'esposizione lampade UV.

10.3 Ogni apparecchiatura deve avere il relativo manuale di istruzioni riportante in modo chiaro e leggibile tutte le informazioni relative al corretto uso e manutenzione.

10.4 Ogni intervento di manutenzione o sostituzione di apparati, lampade ecc. deve essere eseguito da personale tecnico qualificato e seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dalla ditta costruttrice, specie per ciò che concerne le car B commi 2,3 caratteristiche tecniche che i ricambi devono avere per non modificare la potenza radiante per la quale la macchina è stata costruita.

10.5 E' vietato l'utilizzo di lampade abbronzanti UV-A e di altri apparecchi elettromeccanici per uso estetico definiti dalla Legge 4.1.1990 n° 1 senza la presenza di un operatore professionale in possesso di qualifica di Estetista (Sentenza Cass. Civ. Sez. III del 3.4.2000 n° 4012).

ART. 5 ATTIVITA' ESISTENTI

1. I titolari di attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing già autorizzate in locali non conformi alla disciplina del presente Regolamento conservano diritto all'esercizio dell'attività nei medesimi locali sempreché gli stessi abbiano conforme destinazione d'uso e presentino i requisiti igienico sanitari indispensabili all'esercizio dell'attività. Qualora, pur in presenza di conforme destinazione d'uso, il locale non presenti i requisiti igienico sanitari strutturali (presenza di servizi igienici) previsti dal presente regolamento, l'attività può continuare fino alla cessazione dell'azienda in capo all'attuale titolare. Il subingresso è consentito in deroga alle superfici minime previste dall'art 4 lett. C) a condizione che i locali abbiano adeguati requisiti igienico sanitari. A tal fine dovrà essere richiesto il parere del competente Servizio dell'AUSL, il quale potrà prescrivere, entro il termine ritenuto necessario, l'adeguamento ai requisiti minimi e indispensabili per l'esercizio dell' attività.

ART. 6 PRESENTAZIONE DELLA SCIA PER ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

1. Il titolare o legale rappresentante dell'impresa deve presentare la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 al Comune per:
 - a. aprire un nuovo esercizio;
 - b. trasferire l'attività già autorizzata in nuovi locali;
 - c. effettuare un ampliamento dei locali;
2. La segnalazione deve contenere, come da specifica modulistica predisposta dal Comune:
 - a. generalità del richiedente;
 - b. codice fiscale o Partita IVA;
 - c. ubicazione del locale destinato all'attività;
 - d. dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito al possesso dei requisiti professionali;
 - e. dichiarazione sostitutiva di certificazione in materia di antimafia;
 - f. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver rispettato i regolamenti in materia igienico sanitaria e in materia edilizia;
3. Alla segnalazione devono essere allegati :

Comune di Castelnovo ne' Monti

- a. asseverazione di tecnico abilitato, relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 comma B) e C); l'asseverazione è corredata dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione;
- b. Relazione descrittiva dell'attività svolta e pianta planimetrica con lay-out dei locali a firma di un tecnico abilitato, in scala 1:50 o 1:100 con calcolo analitico della superficie;
- c. autorizzazione amministrativa rilasciata al cedente o DIA/SCIA di apertura dell'esercizio;

ART. 7 ISTRUTTORIA DELLA SCIA

1. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all'amministrazione comunale.
2. L'amministrazione comunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, accerta la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, eventualmente acquisendo il parere dell'Azienda USL – Servizio Igiene Pubblica.
3. Copia di tutte le SCIA presentate sarà trasmessa all'Azienda USL – Servizio Igiene Pubblica, per l'esercizio dell'attività di vigilanza.
4. In caso di accertate carenze o dichiarazioni false o mendaci l'amministrazione comunale procede ai sensi dell'articolo 19 Legge 07-08-1990 n. 241.

ART. 8 SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI

1. Il trasferimento in proprietà di un esercizio di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing per atto tra vivi, comporta il diritto alla prosecuzione dell'attività da parte del subentrante, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualifica professionale.
2. Il subentrante già in possesso della qualifica professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato al Comune apposita comunicazione di Subingresso.
3. La comunicazione di subingresso deve essere presentata secondo le modalità dell' art. 6 ed essere corredata da:
 - a) Atto di cessione /affittanza d'azienda o dichiarazione del notaio attestante l'avvenuta cessione o affittanza;
 - b) Relazione descrittiva e pianta planimetrica con lay-out dei locali a firma di un tecnico abilitato, in scale 1:50 o 1:100 con calcolo analitico della superficie o in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i locali non hanno subito variazioni edilizie o strutturali dalla data di rilascio della precedente autorizzazione o D.I.A. o S.C.I.A. Qualora le modifiche siano state apportate ai soli arredi dovrà essere allegata planimetria con il nuovo lay-out sottoscritta dal richiedente;
 - c) Autorizzazione rilasciata al cedente o D.I.A. o S.C.I.A. di apertura dell'esercizio presentata dalla ditta cedente;
 - d) Nei subingressi in attività autorizzate antecedentemente al 2000: Pianta planimetrica con relativo lay-out dei locali e indicazione del rapporto aerante e illuminante;

Comune di Castelnovo ne' Monti

4. Il subingresso è consentito in deroga alle superfici minime previste dall'art. 4 lett. C) a condizione che i locali abbiano adeguati requisiti igienico sanitari. A tal fine può essere richiesto il parere dell'Azienda USL – Servizio Igiene Pubblica.

ART 9
SUBINGRESSO MORTIS CAUSA

1. Nel caso di decesso del titolare, gli eredi anche non qualificati, che intendono continuare l'esercizio dell'attività devono presentare comunicazione di volturazione secondo quanto previsto dall'art. 8 entro e non oltre 180 giorni dalla data dell'avvenuto decesso.
2. Tuttavia, gli aventi diritto potranno esercitare l'impresa purché all'interno dell'esercizio l'attività venga svolta da persona in possesso della qualifica prescritta previa comunicazione al Comune.
3. Nell'impresa artigiana in base all'art. 5 della Legge 08.08.1985, n° 443 l'autorizzazione decade di diritto, salvo che uno degli eredi non comprovi il possesso della qualifica professionale, decorso il periodo di 5 (cinque) anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni del titolare deceduto.

ART. 10
OBBLIGO DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Il titolare ha l'obbligo di iniziare l'attività entro il termine di mesi sei dalla data di presentazione della S.C.I.A. di cui all'art. 2.

ART. 11
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Il periodo feriale non va comunicato all'Amministrazione comunale qualora non superi i trenta giorni.
2. Il titolare o il rappresentante legale è tenuto a comunicare la sospensione dell'attività per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi e sino a un massimo di dodici mesi consecutivi.
3. Nel caso di subingresso l'esercizio dell'attività può essere sospeso per un periodo massimo di 12 mesi, dalla data di acquisizione del titolo.
4. Il termine di cui ai precedenti commi 2° e 3° può essere prorogato in caso di motivata e comprovata necessità.

ART. 12
DECADENZA e CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Il diritto ad esercitare l'attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing a seguito della presentazione della S.C.I.A. di cui all'art. 2 decade nei seguenti casi:
 - a. per decesso del titolare salvo quanto previsto dall'art. 9 del presente Regolamento;
 - b. qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno;
 - c. quando il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data della segnalazione di cui all'art. 19 comma 2° della Legge 7 agosto 1990, n° 241;
 - d. qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 4;

Comune di Castelnovo ne' Monti

2. Il Sindaco ordina altresì la chiusura di un esercizio di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing:
- in caso di svolgimento abusivo dell'attività;
 - per sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico sanitari su conforme proposta dei competenti organi di controllo;
 - in caso di accertate carenze o dichiarazioni false o mendaci, presentate a corredo della S.C.I.A., qualora il titolare non provveda a conformare l'attività nel termine fissato dall'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 7;

ART. 13

OBBLIGO DI OSSERVANZA DEGLI ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA DEI LABORATORI

1. Ai titolari di attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing è fatto obbligo di rispettare la chiusura domenicale e festiva nonché gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi stabiliti dal Sindaco. Ai sensi del D.L. 31/1/2007, n° 7 coord. con la legge 2/4/2007 n° 40 art. 10 co. 2°, gli esercenti delle attività di all'art. 1 non sono tenuti al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.
2. Le attività svolte presso Centri Benessere, come definiti dalla Legge Regionale dell'Emilia Romagna 19.02.2008 n. 2, possono osservare gli orari dell'attività principale, senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva.
3. La tabella con l'indicazione degli orari deve essere posta in luogo ben visibile al pubblico dall'esterno dei locali.

ART. 14

OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLE TARIFFE

1. E' fatto obbligo agli esercenti l'attività di tenere esposte, all'interno dei locali, in luogo ben visibile al pubblico le tariffe delle prestazioni professionali.

ART. 15

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE MODIFICHE

1. Ogni modifica ai locali ed alle attrezzature, che possa incidere sugli aspetti igienici e sanitari, deve essere preventivamente comunicata al Comune, il quale provvederà a darne comunicazione all'Azienda USL – Servizio Igiene Pubblica.

ART. 16

SANZIONI

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite secondo le graduazioni in relazione alle singole fattispecie riportate nella sotto indicata tabella A, nel rispetto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

TABELLA A.

Sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing.

ART.	COMMA	GENERE DELLA VIOLAZIONE	IMPORTO MIN.	IMPORTO MAX.
3	2°	Svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio	€ 80.00	€ 500.00
4	Lett. B comm. 3°	Svolgimento dell'attività c/o il domicilio dell'esercente in locali non separati e distinti dai locali adibiti ad abitazione civile	€ 80.00	€ 500.00
8	3°	Subentro negli esercizi esistenti senza presentazione della prescritta comunicazione	€ 80.00	€ 500.00
9	1° e 2°	Prosecuzione dell'attività in caso di decesso del titolare senza la presentazione della prescritta comunicazione.	€ 80.00	€ 500.00
7	2°	Mancata ottemperanza all'ordine del Responsabile del Settore competente a non effettuare le operazioni segnalate in caso di inammissibilità della S.C.I.A.	€ 80.00	€ 500.00
13-14		Inottemperanza all'obbligo di esposizione delle tariffe, del calendario e degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, ecc.	€ 80.00	€ 500.00
2	1°	Esercizio di attività di tatuatore e piercing senza presentazione della S.C.I.A.	€ 80.00	€ 500.00
4	3°	Esercizio dell'attività di tatuatore e piercing senza l'attestato di partecipazione al Corso di cui alla lett. A. della delibera di Giunta Regionale n° 465/07.	€ 80.00	€ 500.00
11	2°	Mancata comunicazione preventiva della sospensione dell'attività.	€ 80.00	€ 500.00
4	LETT. C	Violazione di previsione normativa in materia igienico sanitaria.	€ 80.00	€ 500.00
13	1°	Mancata osservanza degli orari di apertura e chiusura dei laboratori.	€ 80.00	€ 500.00
15	1°	Mancata comunicazione preventiva di modifiche ai locali ed alle attrezzature.	€ 80.00	€ 500.00

2. Nei confronti di chi esercita abusivamente l'attività di estetista o senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 della Legge n° 12 /1990, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della Legge n° 1/1990;
3. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatore in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge 174/2005, si applicano le sanzioni previste dall'art. 5 della Legge n° 174/2005;
4. Nel caso di particolare gravità o recidiva nella violazione al presente Regolamento il Sindaco può sospendere l'attività fino ad un massimo di tre giorni.

ART. 17
DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano dalla data di entrata in vigore.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogato il previgente "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA", ed i provvedimenti conseguenti, emanati dal Comune, contrari o incompatibili con le norme del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione o di immediata eseguibilità.